



*Ministero della cultura*

DIPARTIMENTO PER LA TUTELA DEL PATRIMONIO CULTURALE - DIT  
DIREZIONE GENERALE ARCHIVI  
ARCHIVIO DI STATO DI CAGLIARI

DECRETO DIRETTORIALE DEL 17/12/2024 N. 22

**Oggetto: Adozione regolamento dei controlli a campione sulle dichiarazioni sostitutive di atto di notorietà nell'ambito degli affidamenti diretti di importo inferiore a € 40.000,00 di cui all'art. 50, comma 1, lett. a) e b) del D. Lgs. 36/2023.**

**Visti**

- la Legge 7 agosto 1990, n. 241 e ss.mm.ii. recante “Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi”;
- il Decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e ss.mm.ii. recante “Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche”;
- il Decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 e ss.mm.ii. recante il “Codice dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi dell'articolo 10 della Legge 6 luglio 2002, n. 137”;
- il Decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36, recante “Codice di contratti pubblici” e ss.mm.ii.;
- il Decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 15 marzo 2024 n. 57, recante il “Regolamento di organizzazione del Ministero della cultura, degli uffici di diretta collaborazione del Ministro e dell'Organismo indipendente di valutazione della performance”;
- il D.D. del 10 dicembre 2024, n. 1465 – Incarico di direzione nonché con mansione di funzionario delegato dell'Archivio di Stato di Cagliari al dott. Enrico Trogu con decorrenza 10 dicembre 2024;

**Premesso che**

- il Libro II Parte I del Decreto Legislativo 31 marzo 2023 n. 36 rubricato “Codice dei contratti pubblici in attuazione dell'articolo 1 della legge 21 giugno 2022, n. 78, recante delega al Governo in materia di contratti pubblici” reca la disciplina dei contratti di importo inferiore alle soglie di rilevanza europea;
- in particolare, l'art. 52, comma 1, del D. Lgs. 36/2023 dispone che “Nelle procedure di affidamento di cui all'articolo 50, comma 1, lettere a) e b), di importo inferiore a 40.000 euro, gli operatori economici attestano con dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà il possesso dei requisiti di partecipazione e di qualificazione richiesti...”;

**Considerato che**

- ai sensi del citato art. 52, comma 1, ultimo capoverso, del D. Lgs. 36/2023 “La stazione appaltante verifica le dichiarazioni, anche previo sorteggio di un campione individuato con modalità predeterminate ogni anno”;
- l'art. 7, comma 1, lettera a) dell'allegato I.2 del D. Lgs. 36/2023 prevede che il RUP “effettua la verifica della documentazione amministrativa qualora non sia nominato un responsabile di fase ai sensi dell'articolo 15, comma 4, del codice o non sia costituito un apposito ufficio o servizio a ciò deputato, sulla base delle disposizioni organizzative proprie della stazione appaltante; esercita in ogni caso funzioni di coordinamento e verifica, finalizzate ad assicurare il corretto svolgimento delle procedure e adotta le decisioni conseguenti alle valutazioni effettuate”;
- ai sensi dell'art. 71, commi 1 e 2, del D.P.R. 445/2000 “Le amministrazioni procedenti sono tenute ad effettuare idonei controlli, anche a campione in misura proporzionale al rischio e all'entità del beneficio, e nei casi di ragionevole dubbio, sulla veridicità delle dichiarazioni di cui agli articoli 46 e 47, anche successivamente all'erogazione dei benefici, comunque denominati, per i quali sono rese le dichiarazioni. I



DIPARTIMENTO PER LA TUTELA DEL PATRIMONIO CULTURALE – DIT  
DIREZIONE GENERALE ARCHIVI  
ARCHIVIO DI STATO DI CAGLIARI

Via Gallura, 2 – 0915 Cagliari - +39 070 665772

PEC: as-ca@pec.cultura.gov.it PEO: as-ca@cultura.gov.it

*controlli riguardanti dichiarazioni sostitutive di certificazione sono effettuati dall'amministrazione procedente con le modalità di cui all'articolo 43 consultando direttamente gli archivi dell'amministrazione certificante ovvero richiedendo alla medesima, anche attraverso strumenti informatici o telematici, conferma scritta della corrispondenza di quanto dichiarato con le risultanze dei registri da questa custoditi";*

- si rende necessario adottare un regolamento che definisca le modalità operative relative ai controlli a campione delle dichiarazioni sostitutive di atto di notorietà rese dagli operatori economici nell'ambito delle procedure di affidamento diretto di servizi e forniture di valore inferiore a 40.000 euro.

Tutto ciò premesso e considerato,

## **IL DIRETTORE**

### **DECRETA**

di adottare il Regolamento inerente la *“Procedura dei controlli a campione sulle dichiarazioni sostitutive di atto di notorietà in relazione agli affidamenti diretti di cui all'art. 50, comma 1, lett. a) e b) del D. Lgs n. 36 del 31 marzo 2023, di importo inferiore a € 40.000,00”*, articolato in n. 5 articoli di seguito riportati.

#### **Articolo 1. Oggetto dei controlli**

Formano oggetto di controllo, ai sensi dell'art. 71 del D.P.R. 445/2000, le dichiarazioni sostitutive di atto di notorietà relative al possesso dei requisiti di ordine generale di cui agli artt. 94, 95 e 98 e dei requisiti di ordine speciale, ove previsti, di cui all'art. 100 del D. Lgs. 36/2023, rese dagli operatori economici ai fini dell'affidamento diretto di servizi e forniture di importo inferiore a € 40.000 compilando l'allegato n. 1 fornito da quest'Amministrazione.

#### **Articolo 2. Modalità operative per l'esecuzione dei controlli**

I controlli sono effettuati a campione, ai sensi dell'art. 52 del D. Lgs. 36/2023 e dell'art. 71 del D.P.R. 445/2000, su un numero predeterminato di dichiarazioni sostitutive di atto di notorietà, in rapporto percentuale sul numero complessivo, secondo modalità e parametri imparziali e oggettivi.

Il campione da sottoporre al controllo è individuato nella percentuale del 20% delle dichiarazioni sostitutive di atto di notorietà presentate nell'ambito degli affidamenti diretti operati dalla Stazione appaltante di importo inferiore a € 40.000,00, con arrotondamento all'unità superiore.

I controlli a campione devono avvenire tre volte l'anno, con la seguente tempistica:

- entro il 31/05 per le dichiarazioni presentate nel I quadrimestre (dal 01.01 al 30.04);
- entro il 30/09 per le dichiarazioni presentate nel II quadrimestre (dal 01.05 al 31.08);
- entro il 31/01 per le dichiarazioni presentate nel III quadrimestre (dal 01.09 al 31.12).

L'individuazione del campione da sottoporre a controllo avverrà con sorteggio casuale effettuato dal RUP della Stazione Appaltante nominato ex art. 15 del D. Lgs. 36/2023, sulla base del registro delle decisioni di contrarre adottate nel semestre di riferimento per gli affidamenti in esame.

Per la selezione casuale del campione la Stazione Appaltante potrà avvalersi di un'applicazione per la generazione di numeri casuali disponibile sul web, dietro indicazione dell'Assistente informatico in servizio presso quest'Ufficio.

Il complesso delle operazioni di controllo, compreso il sorteggio del campione, e le risultanze delle verifiche effettuate sono documentati con apposito verbale.

#### **Articolo 3. Esiti dei controlli**

In caso di rilevazione di presunte irregolarità, sarà instaurato un contraddittorio con gli operatori economici.

Il RUP invierà tramite *pec* alla parte dichiarante una comunicazione scritta con assegnazione di un termine di 10 giorni per fornire chiarimenti o presentare osservazioni.

Nel caso in cui venga accertata la presenza nella dichiarazione sostitutiva di elementi di non veridicità, non rientranti negli errori materiali/irregolarità/omissioni di cui all'art. 71, comma 3 del D.P.R. 445/2000, si applica quanto previsto dall'art. 52, comma 2, del D. Lgs. 36/2023: *“Quando in conseguenza della verifica non sia confermato il possesso dei requisiti generali o speciali dichiarati, la stazione appaltante procede alla risoluzione del contratto, all'escussione della eventuale garanzia definitiva, alla comunicazione all'ANAC e alla sospensione dell'operatore economico dalla*



*partecipazione alle procedure di affidamento indette dalla medesima stazione appaltante per un periodo da uno a dodici mesi decorrenti dall'adozione del provvedimento". Resta ferma l'applicazione delle sanzioni penali previste dall'art. 76 del D.P.R. 445/2000.*

Per i contratti di modico valore, per i quali non è stata stipulata la garanzia definitiva, o per i contratti ad esecuzione istantanea, per i quali la prestazione risulti già completamente eseguita, la Stazione appaltante dovrà pagare il relativo corrispettivo, per non incorrere nella fattispecie dell'indebito arricchimento di cui all'art. 2041 c.c..

In siffatte ipotesi, la Stazione appaltante procederà alla prevista comunicazione all'ANAC e alla sospensione dell'operatore economico dalla partecipazione alle procedure di affidamento dalla stessa indette per un periodo da uno a dodici mesi.

#### **Articolo 4. Trattamento dei dati personali**

I dati e le informazioni raccolti verranno utilizzati esclusivamente per le finalità per le quali sono stati acquisiti, nel rispetto della normativa vigente in materia di protezione dei dati personali (D. Lgs. 30.6.2003, n. 196, Regolamento UE 2016/679).

#### **Articolo 5. Validità e applicazione**

Il presente regolamento si applica dal giorno della sua adozione e resta valido fino alla data della sua revoca, totale o parziale, oppure a seguito di modifiche normative e/o regolamentari dell'Amministrazione centrale.

Il Regolamento sarà pubblicato sul sito *web* dell'Archivio di Stato di Cagliari nella pagina "Amministrazione Trasparente", sezione "Bandi di gara e contratti" secondo quanto stabilito dal D. Lgs. 33/2013 ai sensi dell'art. 20 del D. Lgs. 36/2023.

Il Direttore  
*Dott. Enrico Trogu*  
(documento firmato digitalmente)